

**DELIBERAZIONE 3 DICEMBRE 2024**

**532/2024/R/EEL**

**COUPLING UNICO DEL GIORNO PRIMA E INFRAGIORNALIERO, VERIFICA DELLE PROPOSTE DI EMENDAMENTO AGLI SCHEMI CONTRATTUALI TRA LA SOCIETÀ GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A. E LE CONTROPARTI CENTRALI CHE OPERANO SULLE FRONTIERE ITALIANE**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1319<sup>a</sup> riunione del 3 dicembre 2024

### **VISTI:**

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che ha abrogato e sostituito la direttiva 2009/72/CE;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: regolamento 2019/943);
- la direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione (di seguito: direttiva 2024/1711);
- il regolamento (UE) 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che modifica i Regolamenti (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione (di seguito: regolamento 2024/1747);
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 25 luglio 2015 (di seguito: regolamento CACM);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la decisione di ACER del 24 gennaio 2019, 1/2019, recante “*Establishing a single methodology for pricing intraday crosszonal capacity*” (di seguito: decisione ACER 1/2019);
- la decisione di ACER del 25 settembre 2024, 13/2024, recante: “*Amendments to products that can be taken into account in the single day-ahead coupling*” (di seguito: decisione ACER 13/2024);

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 22 giugno 2017, 467/2017/R/eel, recante “Approvazione della proposta di piano per l’implementazione delle funzioni di gestore di *market coupling* (piano MCO) ai sensi del regolamento (UE) 2015/1222, come risultante dal voto unanime espresso da tutte le autorità europee di regolazione all’interno dell’*Energy Regulatory Forum*” (di seguito: deliberazione 467/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2019, 133/2019/R/eel, recante “Verifica degli adempimenti contrattuali della Società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. per l’avvio del *coupling* unico del giorno prima” (di seguito: deliberazione 133/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2019, 174/2019/R/eel, recante “Approvazione della proposta per il disegno e l’implementazione di aste complementari infragiornaliere per la regione Greece Italy, presentata ai sensi del Regolamento UE 2015/1222 (Regolamento CACM)” (di seguito: deliberazione 174/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2019, 210/2019/R/eel, recante “Approvazione della proposta per il disegno e l’implementazione di aste complementari infragiornaliere per la regione *Italy North*, presentata ai sensi del Regolamento UE 2015/1222 (Regolamento CACM)” (di seguito: deliberazione 201/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2021, 522/2021/R/eel, recante “Verifica degli emendamenti agli schemi contrattuali della Società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. e della società Terna S.p.A. per il *coupling* unico del giorno prima e il *coupling* unico infragiornaliero” (di seguito: deliberazione 522/2021/R/eel);
- l’Allegato A “Quadro Strategico per il quadriennio 2022-2025 alla deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A (di seguito: Quadro Strategico);
- la deliberazione dell’Autorità del 19 luglio 2022, 343/2022/R/eel, recante “Governance del mercato elettrico europeo del giorno prima e infragiornaliero, verifica degli schemi contrattuali per l’adozione della regola di voto a maggioranza qualificata” (di seguito: deliberazione 343/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità del 18 luglio 2023, 322/2023/R/eel, recante “*Governance* del mercato elettrico europeo, verifica della versione aggiornata dello schema contrattuale ANCA” (di seguito: deliberazione 322/2023/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità del 19 marzo 2024, 95/2024/R/eel, recante “*Coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero: verifica degli emendamenti agli adempimenti contrattuali della società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. in merito alle attività di *clearing* e *settlement* sulla interconnessione Italia-Slovenia”;
- la lettera del Ministero per lo Sviluppo economico “*Designation of NEMO for Italian bidding zones*” (prot. Ministero per lo Sviluppo economico 21294 del 15 settembre 2016), inviata alla Commissione Europea il 15 settembre 2016, in cui si designa la società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito anche: GME) quale *Nominated Electricity Market Operator* (NEMO) per l’Italia, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del Regolamento CACM;

- la comunicazione di GME all’Autorità, del 15 novembre 2024, prot. Autorità 80700 del 18 novembre 2024 (di seguito: comunicazione 15 novembre 2024);

**CONSIDERATO CHE:**

- l’Autorità ha posto lo sviluppo di mercati elettrici efficienti e integrati per la transizione energetica tra gli Obiettivi Strategici del proprio Quadro Strategico;
- il regolamento CACM disciplina il funzionamento del mercato del giorno prima europeo, denominato *coupling* unico del giorno prima, e del mercato infragiornaliero europeo, denominato *coupling* unico infragiornaliero;
- in particolare, l’articolo 7, comma 2, del regolamento CACM prevede che i gestori di mercato (di seguito: NEMO) espletino le funzioni di *Market Coupling Operator* (di seguito: MCO) congiuntamente ad altri NEMO. Tali funzioni comprendono, tra l’altro, lo sviluppo e la manutenzione di algoritmi, sistemi e procedure per il *coupling* unico del giorno prima;
- l’articolo 7, comma 3, del regolamento CACM prevede, inoltre, che tutti i NEMO presentino a tutte le autorità di regolamentazione e ad ACER un piano che stabilisca come istituire e svolgere congiuntamente le funzioni di MCO (di seguito: Piano MCO) compresi i necessari schemi di accordo tra i NEMO e tra questi e i terzi;
- il GME è stato designato NEMO per l’Italia ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del Regolamento CACM dall’ allora Ministero per lo Sviluppo economico, oggi Ministero dell’ Ambiente e della Sicurezza energetica;
- con deliberazione 467/2017/R/eel, l’Autorità ha approvato il Piano MCO e ha dato mandato a GME di avviare le procedure implementative ivi previste;
- il Piano MCO definisce i compiti che tutti i NEMO devono svolgere per impostare congiuntamente ed eseguire la funzione di MCO per il mercato del giorno prima, tra cui la sottoscrizione di contratti ed accordi di cooperazione;
- l’articolo 10 del Regolamento CACM prevede che i gestori di rete (di seguito: TSO) e i NEMO organizzino congiuntamente la gestione quotidiana del *coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero.

**CONSIDERATO CHE:**

- il quadro contrattuale che governa la cooperazione tra i NEMO si basa sull’accordo *All NEMO Cooperation Agreement*, efficace dal 28 marzo 2019, che stabilisce i diritti e gli obblighi dei NEMO in riferimento alla cooperazione per le attività di natura non operativa inerenti all’implementazione del CACM, tra cui lo sviluppo dei termini e condizioni e metodologie;
- la cooperazione tra NEMO per le attività di natura operativa inerenti al funzionamento del mercato unico del giorno prima e del mercato unico infragiornaliero è definita da una pluralità di contratti, tra cui i contratti bilaterali *Settlement Link Agreement* che disciplinano le modalità di svolgimento della funzione di controparte centrale;

- la controparte centrale è la controparte nazionale per l'esecuzione delle transazioni commerciali risultanti dalle attività di *market coupling*, quali la determinazione dei flussi fisici sottostanti alle transazioni commerciali, la liquidazione e la regolazione delle relative partite economiche e la gestione delle garanzie;
- GME svolge la funzione di controparte centrale nel mercato elettrico italiano del giorno prima e infragiornaliero;
- *European Commodity Clearing AG* (di seguito: ECC) svolge la funzione di controparte centrale per conto del NEMO francese EPEX SPOT S.E. (di seguito: EPEX);
- il 24 febbraio 2015, GME ha stipulato con ECC il contratto "*Settlement Link Agreement*" che disciplina i termini e le condizioni in base alle quali GME e ECC coordinano le operazioni di controparte centrale per l'esecuzione del *market coupling* sulle frontiere tra Italia ed Austria, Italia e Francia e, a partire dal 16 aprile 2024, Italia e Slovenia;
- EnEx Clearing House Single Member S.A. (di seguito: EnExClear) svolge la funzione di controparte centrale per conto del NEMO greco Hellenic Energy Exchange S.A. (di seguito HEnEx);
- in data 15 dicembre 2020, GME ha stipulato con EnExClear il contratto "*GME-EnExClear CCP Agreement for the Italian Borders Working Table Market Coupling*" che disciplina i termini e le condizioni in base alle quali GME e EnExClear coordinano le operazioni di controparte centrale per l'esecuzione del *market coupling* sulla frontiera tra Italia e Grecia;
- Nord Pool AS (di seguito: Nord Pool) svolge la funzione di controparte centrale per conto del NEMO norvegese *Nord Pool European Market Coupling Operator AS* (di seguito: EMCO), che è stato designato NEMO anche in Austria e Francia;
- in data 21 settembre 2021, GME ha stipulato con Nord Pool il "*Settlement Link Agreement*" che disciplina i termini e le condizioni in base alle quali GME e Nord Pool coordinano le operazioni di controparte centrale per l'esecuzione del *market coupling* sulle frontiere tra Italia ed Austria ed Italia e Francia;
- CCP Austria Abwicklungsstelle für Börsengeschäfte GmbH (di seguito: CCPA) svolge la funzione di controparte centrale per conto del NEMO austriaco EXAA Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG, (di seguito: EXAA);
- in data 30 maggio 2022, GME ha stipulato con CCPA il contratto "*GME-CCPA CPPs Settlement Link Agreement*" che disciplina i termini e le condizioni in base alle quali GME e CCPA coordinano le operazioni di controparte centrale per l'esecuzione del *market coupling* sulla frontiera tra Italia ed Austria.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con decisione 1/2019, ACER ha stabilito, ai sensi dell'articolo 55 del regolamento CACM, che la determinazione del prezzo della capacità interzonale che viene allocata nell'orizzonte infragiornaliero sia basata su tre aste implicite pan-europee (di seguito IDA);

- con la deliberazione 174/2019/R/eel e con la deliberazione 210/2019/R/eel, l’Autorità ha ratificato la decisione dei regolatori di Italia, Francia, Austria, Slovenia e Grecia di approvare la proposta di implementazione di aste implicite complementari regionali infragiornaliere (di seguito CRIDA), ai sensi dell’articolo 63 del Regolamento CACM;
- le deliberazioni di cui al precedente alinea prevedono che, quando la metodologia per la determinazione del prezzo della capacità interzonale allocata nell’orizzonte infragiornaliero di cui alla decisione di ACER 1/2019 sia implementata, le CRIDA siano sostituite dalle IDA;
- in data 21 settembre 2021, GME ha stipulato con HEnEX e le altre parti del progetto CRIDA sulle frontiere italiane (di seguito IBWT CRIDA) il contratto “*IBWT CRIDA Operational Agreement*”, volto a stabilire i principi per l’operatività delle CRIDA;
- in data 13 giugno 2024, le CRIDA sono state sostituite dalle IDA ed il contratto “*IBWT CRIDA Operational Agreement*” è stato terminato.

**CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell’articolo 8 comma 4 del regolamento 2019/943, a partire dall’1 gennaio 2025 il periodo di regolazione economica dello sbilanciamento sarà 15 minuti in tutte le aree di programmazione (*scheduling areas*);
- ai sensi dell’articolo 8 comma 2 del regolamento 2019/943, i NEMO sono tenuti ad offrire agli operatori di mercato la possibilità di scambiare energia ad intervalli di tempo di durata almeno pari al periodo di regolazione economica dello sbilanciamento o ad esso inferiori, sia nel mercato del giorno prima che nel mercato infragiornaliero;
- con decisione 13/2024, ACER ha emendato la metodologia che prescrive quali prodotti debbano essere tenuti in considerazione nel mercato unico del giorno prima, al fine di includervi i prodotti di durata 15 minuti.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con la comunicazione del 15 novembre 2024, GME ha trasmesso all’Autorità gli schemi dei seguenti contratti:
  - “*Third Amendment to the Settlement Link Agreement*” redatto e condiviso con la controparte Nord Pool,
  - “*Fourth Amendment to the GME-EnExClear CCP Agreement for the Italian Borders Working Table Market Coupling*”, redatto e condiviso con la controparte EnExClear,
  - “*Fourth Amendment to the Settlement Link Agreement between ECC and GME*”, redatto e condiviso con la controparte ECC,
  - “*First Amendment to the GME-CCPA CCP Agreement for the Italian Border Working Table Market Coupling*”, redatto e condiviso con la controparte CCPA;

- la principale modifica contenuta negli schemi contrattuali consiste nella differente definizione di periodo di consegna dell'energia scambiata nel mercato del giorno prima e nel mercato infragiornaliero;
- il nuovo periodo di consegna è definito in relazione anche agli intervalli temporali di 15 e 30 minuti, oltre che all'intervallo di 60 minuti come nei precedenti contratti;
- in particolare, il periodo di consegna è reso variabile in funzione dell'unità di tempo presa a riferimento per i prodotti scambiati sul mercato del giorno prima e sul mercato infragiornaliero, così come determinati dalla metodologia dei prodotti approvata da ACER con decisione 13/2024;
- lo schema di contratto "*Fourth Amendment to the GME-EnExClear CCP Agreement for the Italian Borders Working Table Market Coupling*" contiene, inoltre, l'ulteriore modifica consistente nell'espungere dall'accordo ogni riferimento al contratto "*IBWT CRIDA Operational Agreement*".

**RITENUTO CHE:**

- la modifica della definizione del periodo di consegna sia necessaria a dare attuazione alla decisione di ACER 13/2024, con cui sono stati introdotti i prodotti di durata quattoraria;
- l'espunzione dallo schema di contratto "*Fourth Amendment to the GME-EnExClear CCP Agreement for the Italian Borders Working Table Market Coupling*" di ogni riferimento al contratto "*IBWT CRIDA Operational Agreement*" sia necessaria a dare attuazione a quanto previsto dalle deliberazioni dell'Autorità 174/2019/R/eel e 210/2019/R/eel, nonché alla decisione di ACER 1/2019

**DELIBERA**

1. di verificare positivamente lo schema di accordo "*Third Amendment to the Settlement Link Agreement*" tra GME e Nord Pool trasmesso da GME all'Autorità con la comunicazione 15 novembre 2024;
2. di verificare positivamente lo schema di accordo "*Fourth Amendment to the GME-EnExClear CCP Agreement for the Italian Borders Working Table Market Coupling*" trasmesso da GME all'Autorità con la comunicazione 15 novembre 2024;
3. di verificare positivamente lo schema di accordo "*Fourth Amendment to the Settlement Link Agreement between ECC and GME*" trasmesso da GME all'Autorità con la comunicazione 15 novembre 2024;
4. di verificare positivamente lo schema di accordo "*First Amendment to the GME-CCPA CCP Agreement for the Italian Border Working Table Market Coupling*" trasmesso da GME all'Autorità con la comunicazione 15 novembre 2024;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e alla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

3 dicembre 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*